



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Prot. 72043

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

Alla Segreteria Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Tar Toscana – I sezione – Sentenza n. 820/2018 – Turchi Maristella c/ Comune di Pisa – Condanna del Comune di Pisa alle spese di giudizio - importo € 5.027,36 comprensiva di accessori come per legge. (4A2011)

Soggetto creditore:

Denominazione: Turchi Maristella

Codice fiscale: TRCMST49P56L138X

Residenza: nel Comune di Vecchiano (PI)

Importo complessivo del debito: € 5.027,36=

di cui: €	3.000,00=	spese processuali
€	450,00=	spese generali 15%
€	138,00=	cap 4%
€	789,36=	IVA 22%
€	650,00=	contributo unificato

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

- Con ricorso notificato in data 2/2/2011 la sig.ra Turchi Maristella impugnava la delibera di G.M. n. 225/2010 di approvazione del Piano particolareggiato Tirrenia via delle Giunchiglie, lamentando l'esclusione del suo terreno da tale Piano;
- Con sentenza n. 820/2018 il Tar Toscana accoglieva il ricorso su tale motivo annullando la delibera impugnata e condannando il Comune di Pisa al pagamento delle spese processuali oltre 15% di spese generali e accessori come per legge.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- ☐ non si ravvisano profili di responsabilità;
☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità: _____

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente: _____

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente

- sentenza del TAR Toscana n. 820/2018
- relazione dell'Avvocatura civica

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 18/7/2018

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Manuela Ballantini

RELAZIONE

Ogg: Tar Toscana I sez. n.820/2018. Maristella TURCHI c/Comune di Pisa e nei confronti di Impresa Costruzioni Baldereschi R. (4a2011)

Con ricorso notificato in data 2/02/2011, la sig.ra Maristella impugnava la delibera di Giunta municipale n.25 del 19/11/2011, di approvazione del Piano particolareggiato di iniziativa privata-scheda norma 39- Tirrenia via delle Giunchiglie.

Il Piano riguarda aree per mq. 14,260, prevedendo viabilità e parcheggi per mq. 500 circa, aree artigianali per mq.6000, aree a servizi privati per complessivi mq. 3200, nonché aree commerciali.

La sig.ra Turchi, proprietaria di un terreno posto nella zona, contestava, tra l'altro, l'esclusione del suo terreno, sebbene ricompreso dal Regolamento urbanistico nella scheda norma n.39.1, dal Piano medesimo.

Al riguardo, eccepisce una serie di motivi di illegittimità dell'atto, a cui in corso di causa ha espressamente rinunciato, fatto salvo il motivo inerente il mancato inserimento del terreno nel Piano particolareggiato nonché quello inerente la presunta decadenza della previsione urbanistica della scheda norma n.39.

Con sentenza n.820/2013, il Tar Toscana ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo di appello.

Ha, infatti, affermato che la particella n.389, quella che identifica il terreno della ricorrente, non si trova all'interno dell'area soggetta al Piano attuativo, e pertanto il Piano attuativo sarebbe difforme rispetto alle previsioni del Regolamento urbanistico. Tale affermazione è stata ampiamente contestata in corso di giudizio dall'Ente sia nelle memorie che tramite la documentazione depositata. Per tale ragione, questo Ufficio sta valutando se proporre appello avverso tale sentenza.

All'accoglimento del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 3.000,00=, oltre accessori.

Si propone, pertanto, il riconoscimento del debito fuori bilancio inerente le spese processuali.

Il funzionario
Avv. Gloria Lazzeri

Pubblicato il 07/06/2018

N. 00820/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00443/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 443 del 2011, proposto da Maristella Turchi, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Marcuccetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alberto Tomassini in Firenze, via Ponte Alle Mosse n. 182;

contro

Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Gigliotti, Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Graziella Ferraroni in Firenze, via

Duca D'Aosta 2;

nei confronti

Impresa Costruzioni Baldereschi R. di Baldereschi Roberta e Roberto Snc, Baldereschi Roberta, Roberto Baldereschi, parti queste ultime non costituite in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 19.11.2010, avente ad oggetto l'approvazione definitiva del “piano particolareggiato di iniziativa privata scheda norma 39.1 Tirrenia – via delle Giunchiglie”;

di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso anche se sconosciuto alla ricorrente, ivi compresa la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 17.2.2009 (relativa all'adozione del medesimo piano).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2018 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso la Sig.ra Turchi Maristella, in quanto proprietaria di un lotto identificato al catasto terreni al foglio 85, particella 389 del Comune di Pisa, ha impugnato la deliberazione della Giunta dello stesso Comune n. 225 del 19 novembre 2010, avente ad oggetto l'approvazione definitiva del “*piano particolareggiato di iniziativa privata scheda norma 39.1 Tirrenia – via delle Giunchiglie*”.

Nel ricorso si evidenzia che il Regolamento Urbanistico, approvato con la delibera n. 43 del 28 luglio 2001 aveva inserito alcuni lotti dell'UTOE di Tirrenia (tra cui

quello della ricorrente) nell'area soggetta a trasformazione disciplinata dalla scheda norma n. 39.1, condizionando la realizzazione dei relativi interventi all'approvazione di un piano attuativo.

Detto piano attuativo, poi effettivamente sottoscritto tra i rimanenti proprietari delle aree, sarebbe contrastante con il Regolamento urbanistico, in quanto il progetto escluderebbe dall'area di intervento il lotto di proprietà della ricorrente e, ciò, contrariamente a quanto previsto dalla scheda norma 39.1 dello stesso regolamento.

Nell'impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l'esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell'art. 65 L.R. 1/2005, della scheda norma 39.1 del Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa e delle relative N.T.A., in quanto gli elaborati grafici ed i contenuti del piano attuativo approvato escluderebbero dall'area di intervento la particella 389 di proprietà della ricorrente;
2. la violazione degli artt. 60 e 66 della L.R. 1/2005, della scheda norma 39.1 del R.U, sotto ulteriore profilo per violazione dei principi di perequazione e mancata previsione del consorzio attuativo, in quanto non vi sarebbe un'effettiva *"equa distribuzione dei diritti edificatori"*;
3. la violazione dell'art. 11, comma 2, D.P.R. 327/2001 e dei principi di partecipazione al procedimento, stante la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di approvazione del piano attuativo;
4. in via subordinata si sostiene la violazione art. 55 L.R. 1/2005 e art. 28 L.R. 5/1995, l'inefficacia della scheda norma 39.1 e della disciplina urbanistica dell'area per decorso di cinque anni, in considerazione del fatto che sarebbero decadute le prescrizioni contenute nella scheda norma 39.1.

Si è costituito il Comune di Pisa, eccependo l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'area sarebbe effettivamente inserita nel piano attuativo con la classificazione residenziale.

Nel merito si sono respinte le censure proposte sulla base di una relazione del Dirigente del Comune di Pisa che confermerebbe l'effettiva inclusione della stessa area.

Nell'ultima memoria la ricorrente ha precisato che il proprio interesse deve essere individuato nel vedere inserita parte del proprio terreno all'interno del perimetro del piano attuativo di cui si tratta, in conformità alla scheda norma del Regolamento Urbanistico approvato nel 2001.

In considerazione di quanto sopra dichiarava di non avere più interesse all'esame del 2° e del 3° motivo, insistendo invece solo sul primo e, in via subordinata, sul quarto.

In questo senso, e all'udienza del 16 maggio 2018, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, risultando da accogliere il primo motivo.

1.1 Dalle tavole di progetto del piano attuativo risulta che la particella 389 di proprietà della ricorrente consiste in una sottile striscia di terreno sul versante sud dell'area (posta tra la particella 349 e la 24), risultando essere esclusa dall'area soggetta a piano attuativo di cui si discute.

1.2 In questo senso sono le tavole 4, 5, 6 e 7 del piano attuativo (doc. n. 10, 11, 12 e 13 della ricorrente), così come l'elenco catastale delle proprietà interessate dall'attuazione del piano, approvato insieme allo stesso piano (doc.14, sempre di parte ricorrente), documentazione quest'ultima dalla quale è possibile evincere che la porzione di particella 389 interessata alla scheda norma 39.1 risulta non ricompresa nell'ambito del perimetro degli interventi.

Tale dato risulta confermato anche dalla relazione tecnica del 4.2.2009 predisposta dalla Direzione Urbanistica del Comune ove si elencano le particelle interessate dalle previsioni del R.U. ed ove si rileva tra l'altro che *“parte dei mappali 349, 350 e*

389 ... risultano ricompresi nella zona "boscata" del parco naturale di San Rossore – Massaciuccoli – Tombolo, per circa il 30%.

1.3 Altrettanto dirimente è constatare che la ricorrente sia stata esclusa anche dalla stipulazione della convenzione, senza aver mai ricevuto alcuna comunicazione o interlocuzione circa la volontà dell'Amministrazione di procedere all'approvazione del piano attuativo.

1.4 Detta circostanza risulta contrastante con quanto previsto dall'art. 65 comma 4 della L. reg. 1/2005 (vigente *ratione temporis*), nella parte in cui prevede che *"nella formazione dei piani attuativi il comune attua la concertazione fra i soggetti pubblici e privati che partecipano all'attuazione di ciascun piano"*.

1.5 L'art. 69 commi 2 e 5 della L. reg. n.1/2005 consentiva, peraltro, la possibilità per un qualunque interessato di presentare le proprie osservazioni alla disciplina ipotizzata dall'Amministrazione, con il conseguente insorgere dell'onere di quest'ultima di motivare in relazione a quanto acquisito, prima della conclusione del procedimento.

1.6 Ne consegue che la mancata partecipazione e sottoscrizione del piano attuativo non può essere superata dall'affermazione dell'Amministrazione comunale che la particella di cui si tratta rientra nel piano attuativo, così come confermerebbe un allegato allo stesso piano che riporta il riferimento alla particella 389.

1.7 Detto allegato si pone in espresso contrasto con la documentazione depositata dalla ricorrente e allegata al piano attuativo, senza che la veridicità di quest'ultima sia stata sconfessata dall'Amministrazione comunale.

1.8 Ne consegue quanto meno l'emergere di un difetto di istruttoria e di motivazione, considerando che se il Comune avesse inteso ricomprendere l'area di proprietà del ricorrente non avrebbe avuto motivi per escludere quest'ultimo dal procedimento di formazione del piano attuativo, in ossequio alle disposizioni sopra citate, elaborando piani di progetto suscettibili di includere effettivamente

l'area di cui si tratta.

1.9 E' altrettanto evidente che proprio la mancata considerazione dell'area costituisce una dimostrazione dell'interesse della ricorrente ad ottenere una riedizione dello stesso piano, fondando l'interesse alla decisione del presente ricorso e consentendo di respingere l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse proposta dall'Amministrazione comunale.

2. In considerazione del fatto che la particella 389 risulta pacificamente inclusa nel perimetro dell'area disciplinata dalla scheda norma 39.1., ne consegue la difformità del piano attuativo rispetto ai contenuti del Regolamento urbanistico e della citata scheda norma 39.1, circostanza quest'ultima che avrebbe dovuto determinare l'Amministrazione comunale ad approvare una variante allo stesso regolamento adottando, ai sensi dell'art. 65, comma 4 L.R. 1/2005, una delibera del Consiglio comunale e non della Giunta, così come avvenuto nel caso di specie.

2.1 La rinuncia alle ulteriori censure, dichiarata dalla ricorrente nell'ultima memoria, consente di prescindere dal loro esame.

2.2 In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati e in epigrafe citati, così come precisato in parte motiva.

Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila/ /00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Raffaello Gisondi, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Ricchiuto

IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO